

art. 314 Codice di Procedura Penale

1. Chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile [648] perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita **ovvero per la detenzione subita a causa di arresto in flagranza o di fermo di indiziato di delitto**, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo. [~~e colpa grave~~] [643]

1 bis. Il diritto a un'equa riparazione spetta, altresì, a chi abbia ingiustamente patito la detenzione a causa di un erroneo ordine di esecuzione.

2. Lo stesso diritto spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli articoli 273 e 280 **ovvero sia stato sottoposto ad arresto in flagranza o a fermo di indiziato di delitto quando, con decisione irrevocabile, siano risultate insussistenti le condizioni per la convalida.**

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, alle medesime condizioni, a favore delle persone nei cui confronti sia pronunciato provvedimento di archiviazione [409-411] ovvero sentenza di non luogo a procedere [425, 129 2].

4. Il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo [657].

5. Quando con la sentenza o con il provvedimento di archiviazione è stato affermato che il fatto non è previsto dalla legge come reato per abrogazione della norma incriminatrice [c.p. 2 2], il diritto alla riparazione è altresì escluso per quella parte di custodia cautelare sofferta prima della abrogazione medesima.

art. 315 Codice di Procedura Penale

1. La domanda di riparazione [~~deve~~] **può** essere proposta **in ogni tempo** [~~a pena di inammissibilità entro due anni~~] dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è divenuta irrevocabile, la sentenza di non luogo a procedere è divenuta inoppugnabile o è stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione alla persona nei cui confronti è stato pronunciato a norma del comma 3 dell'articolo 314.

1 bis. Se l'avente diritto muore, anche prima della proposizione della domanda di riparazione, il diritto alla riparazione spetta al coniuge, ai discendenti e ascendenti, ai fratelli e sorelle, agli affini entro il primo grado e alle persone legate da vincolo di adozione con quella deceduta.

1 ter. Il coniuge, i discendenti e ascendenti, i fratelli e sorelle, gli affini entro il primo grado e le persone legate da vincolo di adozione con quella deceduta, a pena di inammissibilità, possono proporre la domanda di riparazione entro dieci anni dalla morte dell'avente diritto.

[~~2. L'entità della riparazione non può comunque eccedere cinquecentosedicimilaquattrocentocinquantasei euro e novanta centesimi~~]

3. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla riparazione dell'errore giudiziario [643-647].

Note

(1) La domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione è presentata presso la cancelleria della corte di appello nel cui distretto è stata pronunciata la sentenza o il provvedimento di archiviazione che ha definito il procedimento. Nel caso di sentenza emessa dalla corte di cassazione, è competente la corte di appello nel cui distretto è stato emesso il provvedimento impugnato.

(2) Chiunque sia stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 285 del codice ovvero a quella degli arresti domiciliari ai sensi dell'articolo 284 del codice e sia stato per ciò stesso licenziato dal posto di lavoro che occupava prima dell'applicazione della misura, ha diritto di essere reintegrato nel posto di lavoro medesimo qualora venga pronunciata in suo favore sentenza di assoluzione, di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero venga disposto provvedimento di archiviazione ex art. 102 bis disp. att. del presente codice.

art. 643 Codice di Procedura Penale

1. Chi è stato prosciolto in sede di revisione, se non ha dato causa per dolo [~~e colpa grave~~] all'errore giudiziario, ha diritto a una riparazione commisurata alla durata dell'eventuale espiazione della pena o internamento e alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna [314] (2).

2. La riparazione si attua mediante pagamento di una somma di denaro ovvero, **su richiesta dell'avente diritto** tenuto conto delle **sue** condizioni [~~dell'avente diritto~~] e della natura del danno, mediante la costituzione di una rendita vitalizia. L'avente diritto, su sua domanda, può essere accolto in un istituto, a spese dello Stato (3).

3. Il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della pena detentiva che sia computata nella determinazione della pena da espiaire per un reato diverso, a norma dell'articolo 657 comma 2.

Note

(1) E' il caso ad esempio di colui che abbia fornito una confessione falsa.

(2) La domanda di riparazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di revisione ed è presentata per iscritto, unitamente ai documenti ritenuti utili, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, nella cancelleria della corte di appello che ha pronunciato la sentenza ex art. 645.

(3) Deve quindi tenersi da conto ai fini della riparazione sia della durata dell'eventuale espiazione della pena, con esclusione della parte della pena detentiva che sia computata nella determinazione della pena da espiaire per un reato diverso (comma 3), sia dell'eventuale internamento che delle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna.

art. 644 Codice di Procedura Penale

1. Se il condannato muore, anche prima del procedimento di revisione, il diritto alla riparazione spetta al coniuge, ai discendenti e ascendenti, ai fratelli e sorelle, agli affini entro il primo grado e alle persone legate da vincolo di adozione con quella deceduta.

1 bis. Il coniuge, i discendenti e ascendenti, i fratelli e sorelle, gli affini entro il primo grado e le persone legate da vincolo di adozione con quella deceduta possono proporre la domanda di riparazione, a pena di inammissibilità, entro dieci anni dalla morte dell'avente diritto.

2. A tali persone, tuttavia, non può essere assegnata a titolo di riparazione una somma maggiore di quella che sarebbe stata liquidata al prosciolto. La somma è ripartita equitativamente in ragione delle conseguenze derivate dall'errore a ciascuna persona.

3. Il diritto alla riparazione non spetta alle persone che si trovino nella situazione di indegnità prevista dall'articolo 463 del codice civile (1).

art. 645 Codice di Procedura Penale

1. La domanda di riparazione **può essere proposta in ogni tempo dopo il** [~~è proposta, a pena di inammissibilità, entro due anni dal~~] passaggio in giudicato della sentenza di revisione ed è presentata per iscritto, unitamente ai documenti ritenuti utili, personalmente o per mezzo di procuratore speciale [122], nella cancelleria della corte di appello che ha pronunciato la sentenza (1).

2. Le persone indicate nell'articolo 644 possono presentare la domanda [~~nello stesso termine,~~] anche per mezzo del curatore indicato nell'articolo 638 ovvero giovare della domanda già proposta da altri. Se la domanda è presentata soltanto da alcuna delle predette persone, questa deve fornire l'indicazione degli altri aventi diritto.

art. 646 Codice di Procedura Penale

1. Sulla domanda di riparazione la corte di appello decide in camera di consiglio osservando le forme previste dall'articolo 127.

2. La domanda, con il provvedimento che fissa l'udienza, è comunicata al pubblico ministero ed è notificata, a cura della cancelleria, al ministro del tesoro presso l'avvocatura dello Stato che ha sede nel distretto della corte e a tutti gli interessati, compresi gli aventi diritto che non hanno proposto la domanda.

3. L'ordinanza che decide sulla domanda di riparazione è comunicata al pubblico ministero e notificata a tutti gli interessati (1), i quali possono ricorrere per cassazione.

4. Gli interessati che, dopo aver ricevuto la notificazione prevista dal comma 2, non formulano le proprie richieste nei termini e nelle forme

previsti dall'articolo 127 comma 2, decadono dal diritto di presentare la domanda di riparazione successivamente alla chiusura del procedimento stesso [173].

5. Il giudice, qualora ne ricorrano le condizioni, assegna all'interessato una provvisoria a titolo di alimenti (2).

art. 647 Codice di Procedura Penale

1. Nel caso previsto dall'articolo 630 comma 1 lettera d) (1), lo Stato, se ha corrisposto la riparazione, si surroga [1203], fino alla concorrenza della somma pagata, nel diritto al risarcimento dei danni contro il responsabile.